

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

n.112/08

così composto:

Dott. Francesco Plotino	Presidente
Avv. Luca Fiormonte	Vice Presidente
Dott. Luca Amato	Componente giuridico ordinario relatore
Avv. Silvia Chiappalupi	Componente giuridico ordinario
Avv. Luigi Di Maio	Componente giuridico ordinario
Avv. Prof. Luca Marafioti	Componente giuridico ordinario
Dott. Antonio Marra	Componente giuridico ordinario
Prof. Ercole Brunetti	Componente tecnico non votante
Prof. Marcello Chiarotti	Componente tecnico non votante

DECISIONE

sul provvedimento di deferimento disposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. nei confronti dell'atleta Stefano Cavallari.

L'atleta **Stefano Cavallari**, nato a Visano (BS) il 31 marzo 1978, tesserato per la Società Acqua Sapone Mokambo, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, veniva riscontrato positivo in occasione del controllo antidoping fuori competizione disposto dalla Unione Ciclistica Internazionale in data 18 settembre 2008.

L'analisi del campione biologico effettuata dal Laboratorio antidoping austriaco accertava infatti la presenza di *Eritropoietina ricombinante* (codice campione 3007559).

L'atleta si avvaleva della facoltà di richiedere l'effettuazione delle controanalisi, che venivano svolte dal predetto Laboratorio austriaco in data 3 novembre 2008 e confermavano l'esito di positività riscontrato nelle prime analisi.

A seguito dell'apertura del procedimento disciplinare, l'atleta veniva convocato dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. al fine di essere ascoltato in merito alla sua positività nella data del 13 novembre 2008, poi spostata, su richiesta dell'atleta, alla data del 25 novembre 2008.

In tale occasione, assistito dal legale Avv. Nicolò Velati del Foro di Milano, l'atleta testualmente dichiarava: *"Ammetto la mia responsabilità. Ho acquistato autonomamente la sostanza da un mio conoscente di cui non intendo fare il nome, fuori dell'ambiente sportivo. Non ho chiesto ad alcuno come fare per acquistare questa sostanza in fiala da 2000. Personalmente ho provveduto ad iniettarmi detta sostanza."*

All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. riteneva sussistenti elementi certi di colpevolezza dell'indagato in ordine ai fatti contestati, attesa anche la sua stessa piena ammissione di responsabilità.

Pertanto, con provvedimento pervenuto in data 2 dicembre 2008 al prot.n.951 (procedimento d'indagine n.081/08), la Procura Antidoping del C.O.N.I. - attesa la competenza ai sensi dell'Art.

1.2 lettera a) del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del T.N.A. all'epoca vigente - disponeva il deferimento dell'atleta Stefano Cavallari innanzi a questo Tribunale Nazionale Antidoping affinché gli sia irrogata la sanzione prevista dall'Art. 10.2 del Codice WADA recepito nelle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO e cioè la sospensione da qualsiasi gara per un periodo di 2 (due) anni.

La Procura Antidoping richiedeva la comminazione della suindicata sospensione da qualsiasi gara per un periodo di 2 anni sul presupposto che nella fattispecie in esame non sia possibile l'applicazione della esimente prevista dall'Art. 10.5.1 del Codice WADA, né delle diminuenti previste dagli Artt. 10.5.2 e 10.5.3 del Codice WADA.

L'atleta non presentava memorie.

All'udienza camerale del 19 gennaio 2009, udita la relazione del componente delegato e sentite le conclusioni delle parti presenti (l'Avv. Franco Cosenza per l'Ufficio di Procura Antidoping e l'Avv. Luca del Favero per l'atleta, i quali confermavano le rispettive ragioni sin qui sostenute), il Collegio deliberava come da dispositivo, successivamente comunicato alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta della Procura Antidoping di applicazione della sanzione della squalifica deve trovare accoglimento, essendo fondata.

Questo Tribunale ritiene che gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento disciplinare evidenzino come ampiamente dimostrata la responsabilità dell'atleta in ordine all'addebito contestatogli dall'Ufficio di Procura Antidoping.

Dal combinato disposto delle disposizioni applicabili (Artt. 2.1, 2.1.1 e 2.1.2 delle Norme Sportive Antidoping) si evince che in materia antidoping vige il principio della responsabilità oggettiva, come confermato dalla costante giurisprudenza del TAS.

Ai sensi delle Norme Sportive Antidoping, infatti:

- ogni atleta è responsabile dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata e dei relativi metaboliti rinvenuti nei suoi campioni biologici;
- la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti nel campione biologico di un atleta costituisce violazione delle normativa antidoping;
- per l'accertamento di tale violazione non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'atleta;
- non ha rilevanza il successo o il fallimento dell'uso della sostanza stessa.

Nella fattispecie in esame è emersa la responsabilità dell'atleta Cavallari per violazione dell'Art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping atteso che nel suo campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping fuori competizione disposto dalla Unione Ciclistica Internazionale è stata riscontrata la presenza di una sostanza vietata dalla normativa antidoping, in particolare di *Eritropoietina ricombinante*, che costituisce una delle sostanze elencate nella Lista delle sostanze e pratiche vietate predisposta annualmente dalla WADA.

Va precisato al riguardo che si tratta di una sostanza farmacologicamente assai potente, capace di alterare in modo determinante la prestazione dell'atleta.

Orbene, l'atleta Stefano Cavallari non ha dimostrato in maniera esaustiva in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo, né ha collaborato in alcun modo con l'Autorità sportiva inquirente, in specie con la Procura Antidoping del C.O.N.I., né ha presentato memorie o

qualsivoglia deduzione od osservazione innanzi a questo Tribunale al fine di fornire la prova di non essere responsabile di colpa o negligenza, né tale prova è emersa comunque dall'esame degli atti acquisiti al presente procedimento.

Questo Collegio ritiene che nella fattispecie in esame non ricorrono alcune delle circostanze eccezionali che sono necessarie per l'applicazione della esimente o delle attenuanti del caso (Artt. 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3 delle Norme Sportive Antidoping).

In particolare, questo Tribunale concorda con l'Ufficio di Procura Antidoping che nella fattispecie in esame non siano riscontrabili gli elementi per l'applicazione della diminuzione della squalifica per "*collaborazione fattiva*" dell'atleta così come configurabile in base alla ratio del Codice WADA.

Il Cavallari, infatti, si è limitato alla semplice "*confessione*" dell'avvenuta assunzione della sostanza vietata dalla normativa antidoping, senza fornire peraltro all'Autorità sportiva inquirente e giudicante alcuna collaborazione concreta e fattiva nei termini previsti dalla suindicata disposizione normativa.

Alla confessione dell'atleta non può certamente attribuirsi particolare rilevanza nella presente sede in quanto tale confessione è avvenuta solo dopo che la positività del campione biologico dell'atleta era stata dichiarata in sede di analisi ed era stata altresì confermata in sede di controanalisi; controanalisi a cui - va rimarcato - l'atleta stesso non aveva inteso rinunciare.

In conclusione, questo Tribunale ritiene che nel caso in esame risulta accertata la violazione di cui all'Art. 2.1 del Codice WADA, senza che sia stata fornita la prova della sussistenza delle circostanze eccezionali idonee a determinare l'annullamento o la riduzione della sanzione ai sensi degli Artt. 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3 del Codice WADA e deve pertanto essere comminata all'atleta Stefano Cavallari la sanzione della squalifica per la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data odierna e scadenti il 18 gennaio 2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del ciclista Stefano Cavallari, visto l'Art. 10.2 del Codice WADA, rilevato l'illecito commesso dall'atleta, infligge all'atleta la sanzione della squalifica per anni 2 (due) con termine al 18/01/2011.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla Società, alla F.C.I., alla Federazione Internazionale di riferimento e alla WADA.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del T.N.A. per giorni 2 (due).

Roma, lì 19 gennaio 2009

Il Componente estensore
Dott. Luca Amato

Il Presidente
Dott. Francesco Plotino